

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2021, n. 110  
**Sospensione, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica a gestione diretta della ASL LE denominata "ITINERA", ubicata in Gallipoli (LE) - Lungomare Marconi c/o il vecchio Ospedale.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di "Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio" giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche", e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/92 prevede che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private siano subordinate ad autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio.

L'art. 8-quater del medesimo D.Lgs. n. 502/92 prevede che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione previsti dalle norme vigenti.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica

(CRAP), struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "ITINERA", sita in Gallipoli (LE) - Lungomare Marconi c/o il vecchio Ospedale, risulta inserita già dal 2009 nella programmazione aziendale della ASL LE, quale struttura a gestione diretta.

Con nota prot. n. 7560/1 dell'11/09/2017, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. A00\_183/4271 del 14/09/2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Lecce ha trasmesso al Sindaco del Comune di Gallipoli e, per quanto di competenza, a questa Sezione, alla Direzione Generale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, gli esiti degli accertamenti effettuati presso la struttura in oggetto, rappresentando quanto segue:

"

*Il 31 agosto u.s., personale di questo Nucleo ha eseguito un controllo igienico sanitario e amministrativo presso la C.R.A.P. in oggetto indicata, rilevando quanto segue:*

1. (...)
2. *La struttura in esame è inserita nel complesso dell'ex ospedale civile di Gallipoli. Si tratta di un immobile indipendente i cui locali sono dislocati su due piani. Ospita pazienti di ambo i sessi in 7 camere doppie ubicate al piano primo. Tutti gli ambienti ispezionati sono stati trovati in ottime condizioni igieniche, ordinati e con arredi decorosi e completi. I servizi di pulizia dei locali, preparazione dei pasti principali tranne la colazione e il lavaggio della biancheria da letto fanno parte dei servizi generali appaltati a ditte esterne dalla ASL.*
3. *Il controllo ha permesso di riscontrare le seguenti criticità:*
  - a) *La preparazione dei pasti principali (pranzo e cena) è affidata alla società LA CASCINA che cucina presso il P.O. di Gallipoli e provvede alla loro consegna presso la struttura dove avviene il porzionamento e la somministrazione agli ospiti da parte del personale in organico alla struttura, utilizzando piatti di ceramica mentre posate e bicchieri sono monouso. Il successivo lavaggio dei contenitori e dei piatti viene effettuato in loco, a mano in quanto la lavastoviglie presente non è funzionante;*
  - b) *La colazione viene preparata in struttura da personale in turno. In merito a specifica richiesta, la referente Assistente Sociale (omissis) non è stata in grado di esibire:*
    - *gli attestati di formazione professionale per alimentaristi del personale impiegato anche nella manipolazione e preparazione della colazione nonché nella somministrazione dei pasti principali;*
    - *manuale di autocontrollo basato sui principi HACCP per le attività di preparazione, somministrazione e porzionamento dei pasti in quanto mai approntato dall'azienda ASL;*
    - *DIA sanitaria ai fini della registrazione per le attività di preparazione, somministrazione e porzionamento dei pasti;*
  - c) *in nessuno dei locali della struttura risulta esposto piano di evacuazione indicante le vie di fuga che non risultano in alcun modo evidenziate;*
  - d) *mancata esibizione delle autorizzazioni previste dall'art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 8/2004, in considerazione che la struttura opera sul territorio da molti anni.*

*Infatti già ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2004 era competenza dei comuni rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione cui al successivo articolo 7, nonché l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 8 comma 4, previa verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al Reg. Regionale nr. 3 del 13/01/2005. Dal 02/05/2017, con l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 che ha abrogato la L.R. n. 8/2004, l'adozione dei provvedimenti già previsti da quest'ultima norma all'art. 15, sono adesso nella sfera delle competenze regionali (ex art. 14 comma 1) e non del sindaco del comune in cui sorge la struttura.*

*Per quanto sopra:*

- *Il Sig. Sindaco di Gallipoli voglia riferire se ai propri atti esista autorizzazione all'esercizio a suo tempo rilasciata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004;*

- *Il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, voglia accertare se la struttura riunisce tutti i requisiti minimi per l'espletamento dell'esercizio;*
- *Il Dirigente del servizio Regionale in indirizzo, valuti l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 14 comma 3 della L.R. n. 9/2017.*  
*Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro circa le decisioni comunque adottate."*

Con nota prot. n. 46207 del 20/09/2017 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "ITINERA" UBICATA IN GALLIPOLI (le), Lungomare Marconi c/o Vecchio Ospedale.", trasmessa al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Lecce e, per conoscenza, a questa Sezione, alla Direzione Generale ed al Dipartimento di Prevenzione - SISP della ASL LE, l'Istruttore Direttivo del Settore 2 – Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli ha comunicato che "agli atti dell'Ufficio scrivente, non risulta essere stata rilasciata autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/2004."

Con nota prot. n. 189515 del 12/12/2017 trasmessa con PEC del 15/12/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Sud – Maglie, unitamente al Dirigente Medico ed al Tecnico della Prevenzione della ASL LE, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato in data 12/10/2017 presso la struttura in oggetto finalizzato alla verifica dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 7/2002, comunicando quanto segue: "La Crap è inserita in un immobile dell'ex Ospedale civile di Gallipoli, costituito da un piano terra e un piano primo e si compone dei seguenti ambienti:

#### PIANO TERRA

- ingresso-soggiorno;
- sala pranzo;
- vano cucina, utilizzato per la preparazione della prima colazione e per il porzionamento dei pasti principali (pranzo e cena) da parte del personale in servizio;
- due wc per gli ospiti;
- vano infermeria con annesso w.c.;
- vano assistente sociale con annesso w.c.;
- vano deposito materiale vario con annesso w.c.;
- locale per attività ludiche;
- locale per attività terapeutico-riabilitative;
- vano lavanderia – stireria utilizzato solo per gli indumenti degli ospiti, essendo il servizio affidato a lavanderie esterne;

#### PIANO PRIMO

- n. 8 camere doppie, delle quali n. 3 con il wc annesso;
- n. 2 wc per gli utenti accessibili dal corridoio;
- n. 2 bagni completi di doccia di cui uno per diversamente abili;
- wc per il personale con annesso spogliatoio;
- una camera per gli operatori;

*I due piani sono collegati da una scala interna e dal vano ascensore.*

*La struttura risulta in possesso di agibilità rilasciata dal Comune di Gallipoli in data 30/12/2003 con destinazione "struttura di soggiorno e assistenza per pazienti psichiatrici".*

*Tutti gli ambienti sono ben aerati e illuminati naturalmente, sufficientemente ampi e adeguatamente arredati, si presentavano in buone condizioni igienico sanitarie ad eccezione di alcuni tratti di pareti attigue ai due bagni posti a piano terra che presentavano ampie scrostature e umidità e necessitano di lavori di manutenzione straordinaria. Nel vano scala sulla rampa che dal piano primo porta al lastrico solare erano depositati mobili e materiale vario ingombrante tale da ostacolare eventuali accessi al lastrico solare.*

*Per l'alimentazione della cucina si usa una bombola esterna di 20 Kg, pur essendo la struttura allacciata alla rete del gas metano.*

*Al momento della verifica erano ospitate tredici persone, tutte inserite dal DSM ASL LECCE.*

*I servizi di pulizia dei locali, di lavanderia (ad esclusione degli indumenti personali) e preparazione dei pasti (pranzo e cena) sono appaltati a ditte esterne.*

*La dotazione organica comprende un Collaboratore Professionale assistente sociale, otto infermieri professionali, un infermiere generico, un O.S.S. un A.S.S., uno Psicologo, un Dirigente medico Psichiatra. Il Medico responsabile è il Dott. Serra Elio Direttore del CSM di Gallipoli.*

*Per quanto sopra rappresentato, la CRAP, così come strutturata ed organizzata, dispone di locali idonei all'uso cui è destinata, fermo restando che:*

- dovranno essere programmati interventi di adeguamento atti a rimuovere le carenze relative all'umidità nella zona dei bagni per gli utenti a piano terra;*
- almeno quattro servizi igienici della zona notte devono essere completi e funzionanti (vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia);*
- la cucina dovrà essere attrezzata e corredata per la preparazione dei pasti così come previsto dal R.R. 7/2002 che all'art. 5 vieta l'appalto per la fornitura dei pasti a ditte esterne. Inoltre, si dovrà adempiere a quanto previsto dal reg. CE n. 852/04 in ordine alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;*
- la dotazione organica dovrà essere integrata nel rispetto degli standards previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*

*Per completezza si fa presente che in sede di sopralluogo è stata richiesta la documentazione relativa alla planimetria dei locali, titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività se posseduti, conformità e/o verifiche periodiche degli impianti e documentazione attestante l'adeguamento della struttura al D. Lgs.81/2008.*

*Tale documentazione ad oggi non è pervenuta.”.*

Per tutto quanto sopra riportato, con nota prot. n. A00\_183/724 del 17/01/2018 questa Sezione,

**“considerato che:**

- già con nota circolare prot. n. A00\_081/2323/APS del 10/06/2013, trasmessa tra gli altri ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha precisato che la L.R. n. 8/2004, disciplinando la materia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, dell'accREDITAMENTO istituzionale e degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, prevedeva che anche le strutture pubbliche debbano, in ogni caso:*
  - 1. richiedere l'autorizzazione alla realizzazione al competente Comune, essendo la fattispecie rientrante nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004;*
  - 2. successivamente, ottenuta la suddetta autorizzazione alla realizzazione, richiedere a questo Servizio l'autorizzazione all'esercizio e il contestuale accREDITAMENTO (...);*
- **non risulta rilasciato alcun provvedimento autorizzativo per la CRAP in oggetto;***
- **pertanto, l'attività sanitaria è esercitata presso la suddetta struttura, ubicata in Gallipoli, senza le dovute autorizzazioni e senza le preve verifiche positive dei requisiti minimi ed ulteriori previsti per l'esercizio e l'accREDITAMENTO;***
- **il Comando Carabinieri – N.A.S. di Lecce ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE hanno evidenziato carenze in relazione ai requisiti strutturali ed organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;***
- la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, come modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017, pubblicata sul BURP n. 146 suppl. del 27/12/2017, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 29, comma 5, lettera a) che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano*

*di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di adeguamento sono approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici programmi di attuazione dei piani di adeguamento”;*

- *la medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede all’art. 14, comma 6 che “In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.”;*

ha precisato:

- *“che già ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (art. 8, comma 3) il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture di riabilitazione psichiatrica era di competenza della Regione”;*
- *“che questa Sezione, considerato che l’art. 29, comma 5, lettera a), sopra riportato, consente alle aziende sanitarie locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017, di predisporre un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento, **non ha ritenuto di applicare le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 14, co. 3 della medesima Legge, fermo restando l’obbligo di predisposizione del piano di adeguamento di cui al medesimo art. 29;**”;*

ed ha invitato il Direttore Generale della ASL LE:

“

- ***a provvedere entro novanta (90) giorni dalla notifica della presente, ai sensi del sopra riportato art. 14, comma 6 della l.r. n. 9/2017 e s.m.i., alla rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri - N.A.S. di Lecce e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed a trasmettere a questa Sezione ed al Comando dei Carabinieri – N.A.S. di Lecce una relazione in ordine ai provvedimenti adottati a tal fine;***
- ***ad attivare le procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento della CRAP di Gallipoli, tramite la presentazione al Sindaco del medesimo Comune dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione; a tal proposito, si precisa che l’autorizzazione sindacale alla realizzazione potrà essere rilasciata senza acquisire il parere positivo di compatibilità regionale, che deve intendersi già acquisito in quanto trattasi di struttura pubblica già ricompresa nella programmazione regionale, come risultante, da ultimo, anche nello schema di programmazione aziendale trasmesso dalla ASL LE con nota prot. n. 0060624 del 20/04/2015 ed approvato dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) e dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche (PATP) con nota prot. n. A00-151/19763 del 03/09/2015;***
- ***a trasmettere a questa Sezione istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento, allegandovi la suddetta autorizzazione comunale alla realizzazione e l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui alla L.R.n. 9/2017 ed al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”.***

Con nota prot. n. 3925 del 25/01/2018 trasmessa con PEC in pari data ed indirizzata al Direttore Generale della ASL LE, al Responsabile della Comunità Riabilitativa “ITINERA” e, per conoscenza, a questa Sezione ed al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce, il Dirigente del Settore 2 – Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli ha invitato a “presentare richiesta per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, che potrà essere rilasciata senza acquisire il parere positivo di compatibilità regionale (...)”.

Con nota prot. n. 7560/2-1 dell’11/02/2021, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, al Direttore Generale ASL LE, al Dipartimento di Prevenzione ASL LE ed al Sindaco del Comune di Gallipoli, ad oggetto “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “ITINERA” ubicata in Gallipoli (LE), lungomare Marconi c/o Vecchio Ospedale.”, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce ha comunicato, tra l’altro, quanto segue:

“(…)

6. Il 15 dicembre 2020 personale di questo ufficio ha eseguito nuovo controllo presso la CRAP “ITINERA” di

Gallipoli, afferente al DSM della ASL di Lecce, riscontrando la medesima situazione autorizzativa e organizzativa già rilevata nel corso della precedente ispezione del 31/08/2017 sopra riportata, ossia:

- mancanza di qualsiasi atto autorizzativo sia alla realizzazione (di competenza comunale) che al funzionamento (di competenza regionale) in violazione dell'art. 14 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, nonostante siano trascorsi due anni dalle disposizioni impartite dalla Regione Puglia alla Direzione Generale della ASL di Lecce, con la comunicazione di cui al precedente punto 5 lett. a);
- mancato adeguamento dell'organizzazione della struttura relativamente alla preparazione e somministrazione dei pasti, permanendo la situazione rilevata dal dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce – Area Sud Maglie e riportata al precedente punto 3) lett. b).  
Infatti la colazione continua ad essere preparata in struttura mentre il pranzo e la cena continuano ad essere forniti dalla società LA CASCINA che cucina presso il P.O. di Gallipoli, in violazione dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002;
- mancata presentazione di DIA sanitaria alle autorità competenti e mancato approntamento di idoneo manuale di autocontrollo secondo i principi di HACCP in violazione dell'art. 6 commi 3 e 8 del D.Lgs 193/07;

Nel corso dell'ultimo controllo è stato inoltre rilevato:

- i locali della struttura risultano essere stati ristrutturati con sostituzione di alcune porte, con imbiancatura di tutti gli ambienti interni, con risanamento del locale lavanderia e ristrutturazione dei servizi igienici posti al piano terreno;
- in nessuno dei locali della struttura risulta esposto piano di evacuazione, ma le vie di fuga sono segnalate da un pannello luminoso;
- Presenza di n. 8 ospiti su 14 posti letto disponibili, tutti inseriti dal DSM della ASL di Lecce, a fronte di un organico così composto:
  - ✓ DIRETTORE AD INTERIM nella persona del Direttore del CSM di Gallipoli;
  - ✓ 1 Assistente Sociale;
  - ✓ 1 Psicologa per minimo 12 ore settimanali, in organico al CSM;
  - ✓ 1 Terapista della riabilitazione psichiatrica;
  - ✓ 9 infermieri;
  - ✓ 3 OSS (Operatore Socio Sanitario);
  - ✓ 1 ASS (Ausiliario Socio Specializzato);
- il blocco dal marzo 2020 di ogni accesso per nuovi utenti, perché strutturalmente impossibilitata a organizzare percorsi dedicati per garantire l'isolamento come da procedure regionali come affermato dal Direttore ad Interim che in data 23/10/2020 ha inoltrato richiesta di adeguamento strutturale ai vertici aziendali;
- non risulta essere stato individuato e preparato un locale destinato ad accogliere un eventuale caso sospetto tra gli ospiti presenti; la struttura non ha un proprio protocollo di gestione dei casi sospetti/accertati Covid19, ma si basa sulle disposizioni ministeriali così come recepite dalla Regione Puglia.

Quanto sopra affinché le autorità in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza, previa urgente valutazione dei fatti anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla precedente comunicazione, emettano i provvedimenti ritenuti opportuni sia a tutela degli ospiti che per ottemperare alle previsioni di legge, dei quali sarà gradita copia.

Questo N.A.S. provvederà alla contestazione delle sanzioni amministrative accertate.”.

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso che:

- con nota prot. n. A00\_183/724 del 17/01/2018 questa Sezione ha invitato il Direttore Generale della ASL LE:
  - “
  - **a provvedere entro novanta (90) giorni dalla notifica della presente, ai sensi del sopra riportato**

**art. 14, comma 6 della l.r. n. 9/2017 e s.m.i., alla rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri - N.A.S. di Lecce e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed a trasmettere a questa Sezione ed al Comando dei Carabinieri – N.A.S. di Lecce una relazione in ordine ai provvedimenti adottati a tal fine;**

- **ad attivare le procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della CRAP di Gallipoli, tramite la presentazione al Sindaco del medesimo Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione; (...);**
- **a trasmettere a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, allegandovi la suddetta autorizzazione comunale alla realizzazione e l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui alla L.R.n. 9/2017 ed al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;"**
- con nota prot. n. 7560/2-1 dell'11/02/2021 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce ha comunicato di aver riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato il 15 dicembre 2020 presso la CRAP "ITINERA" di Gallipoli, "la medesima situazione autorizzativa e organizzativa già rilevata nel corso della precedente ispezione del 31/08/2017 sopra riportata (...)"
- l'art. 14 Sanzioni della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:
  - al comma 1, che "Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:
    - a) la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni; (...)"
  - al comma 3, che "Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila."
  - al comma 6, che "In caso di carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni."
  - al comma 7, che "Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune dispongono la sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a tre mesi."
  - al comma 8, che "L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la revoca dell'autorizzazione."
  - al comma 9, che "Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila."
- la sanzione di cui al comma 9, non applicata a seguito della trasmissione della nota prot. n. 7560/1 dell'11/09/2017 e della nota prot. n. 189515 del 12/12/2017 (con cui, rispettivamente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Lecce e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Sud – Maglie avevano già rilevato presso la struttura *de qua* sia l'assenza di provvedimenti autorizzativi che carenze in relazione ai requisiti strutturali ed organizzativi) in quanto l'art. 29, comma 5, lettera a), consentiva alle aziende sanitarie locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017, di predisporre un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento, deve all'attualità essere applicata dati la scadenza del termine previsto dalla suddetta disposizione e il mancato adeguamento della struttura ai requisiti di esercizio e di accreditamento;

ritenuto di dover applicare la sanzione prevista dall'art. 14, comma 8 anziché quella di cui al comma 1, lett. a) della L.R. n. 9/2017, e, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 9 anziché al comma 3 del medesimo art. 14, in quanto:

- trattasi di struttura pubblica a gestione diretta ed attiva sul territorio da molti anni, circostanza conosciuta dalla Regione in quanto inserita quantomeno già dal 2009 nella programmazione aziendale della ASL LE;
- la disposizione dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., vigente all'epoca, il quale prevedeva che potessero essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio le strutture del R.R. n. 7/2002 che avevano operato in regime di convenzione con le USL, sulla scorta di atti autorizzativi di queste ultime ed in conformità alla programmazione definita dai Dipartimenti di Salute Mentale, *a fortiori* doveva intendersi altresì applicabile alle strutture di cui al R.R. n. 7/2002 pubbliche di fatto attive;

considerato, inoltre, che dalla nota prot. n. 7560/2-1 dell'11/02/2021 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce si rileva che *“non risulta essere stato individuato e preparato un locale destinato ad accogliere un eventuale caso sospetto tra gli ospiti presenti; la struttura non ha un proprio protocollo di gestione dei casi sospetti/accertati Covid19, ma si basa sulle disposizioni ministeriali così come recepite dalla Regione Puglia.”*;

si propone:

- di disporre, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., con decorrenza immediata dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la sospensione per n. 90 (novanta) giorni dell'attività di Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica a gestione diretta della ASL LE denominata “ITINERA”, sita in Gallipoli (LE) - Lungomare Marconi c/o il vecchio Ospedale, ovvero del minor tempo necessario per:
  - la rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce con la sopra riportata nota prot. n. 7560/2-1 dell'11/02/2021, relative alla preparazione e somministrazione dei pasti ed all'adozione di un protocollo di gestione dei casi sospetti/accertati Covid 19 e di misure di contenimento alla diffusione del virus;
  - la trasmissione alla scrivente Sezione da parte del Direttore Generale della ASL LE, previa rimozione delle carenze di cui sopra, di istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio;
- di demandare al Direttore Generale ASL LE ed al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE l'individuazione e l'attuazione delle misure operative idonee all'esecuzione del provvedimento di sospensione ed al trasferimento in sicurezza e con il minor disagio possibile dei pazienti attualmente in carico alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “ITINERA” di Gallipoli (LE) presso altre strutture della medesima tipologia;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
- di precisare che, a seguito della trasmissione a questa Sezione, da parte del Direttore Generale della ASL LE, dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio, la scrivente conferirà incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica della rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce, nonché del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- di precisare che la ripresa dell'attività, come previsto dell'art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., sarà subordinata all'accertamento dell'intervenuta rimozione delle suddette carenze igienico-sanitarie da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti



amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., con decorrenza immediata dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la sospensione per n. 90 (novanta) giorni dell'attività di Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica a gestione diretta della ASL LE denominata "ITINERA", sita in Gallipoli (LE) - Lungomare Marconi c/o il vecchio Ospedale, ovvero del minor tempo necessario per:
  - la rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce con la sopra riportata nota prot. n. 7560/2-1 dell'11/02/2021, relative alla preparazione e somministrazione dei pasti ed all'adozione di un protocollo di gestione dei casi sospetti/accertati Covid 19 e di misure di contenimento alla diffusione del virus;
  - la trasmissione alla scrivente Sezione da parte del Direttore Generale della ASL LE, previa rimozione delle carenze di cui sopra, di istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio;
- di demandare al Direttore Generale ASL LE ed al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE l'individuazione e l'attuazione delle misure operative idonee all'esecuzione del provvedimento di sospensione ed al trasferimento in sicurezza e con il minor disagio possibile dei pazienti attualmente in carico alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "ITINERA" di Gallipoli (LE) presso altre strutture della medesima tipologia;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di precisare che, a seguito della trasmissione a questa Sezione, da parte del Direttore Generale della ASL LE, dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio, la scrivente conferirà incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto,

finalizzato alla verifica della rimozione delle carenze rilevate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Lecce, nonché del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

- di precisare che la ripresa dell'attività, come previsto dell'art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., sarà subordinata all'accertamento dell'intervenuta rimozione delle suddette carenze igienico-sanitarie da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Direttore del DSM ASL LE;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di Gallipoli (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)